



*Giustizia Sportiva*

**DECISIONE N° 4/2018**  
**LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

Pos. 3/2018

Riunita con l'intervento dei Sigg.ri:

<b>RICCIULLI</b>	Avv. Antonio	Presidente
<b>GULLOTTA</b>	Avv. Fabio	Componente
<b>MENNUNI</b>	Avv. Antonio	Componente (Relatore)

Sul Reclamo proposto dal sodalizio ASV EPPAN TISCHTENNIS RAIFEISEN avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n° 126/2017-2018 del 3 gennaio 2018, all'udienza del giorno 20 gennaio 2018, la Corte a scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

La ricorrente, con reclamo presentato in data 8 gennaio 2018 ed acquisito al protocollo n. 121 del 9 gennaio 2018, impugnava la decisione n° 126/2017-2018 con la quale il Giudice Sportivo Nazionale aveva respinto, in quanto inammissibile per difetto di legittimazione attiva, il reclamo presentato dalla stessa ricorrente in relazione all'incontro (5<sup>a</sup> giornata Serie A1 F), svoltosi in data 16.12.2017 tra le società ASD TT Castel Goffredo e ASD Tennistavolo Norbello, in occasione del quale il primo sodalizio risultava aver inserito tra le riserve l'atleta Le Thi Hong Loan e tra i titolari l'atleta Li Xiang, nonostante la prima avesse una classifica migliore della seconda, così asseritamente violando la norma prevista all'art. 2.1.3 del Regolamento Attività a Squadre (parte specifica).

Assumeva la ricorrente che la decisione impugnata fosse errata, sussistendo in capo al reclamante la legittimazione ad agire in quanto "soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale" come sancito nell'art. 36 lett. b) del Regolamento di Giustizia.

Su tale presupposto, il sodalizio ASV EPPAN TISCHTENNIS RAIFEISEN chiedeva a questa Corte di riformare integralmente il provvedimento impugnato e pertanto, ritenuta la legittimazione

**ITTF • ETTU**

ad agire della ricorrente, di decidere nel merito sull'originario reclamo, assegnando la vittoria al Norbello e la richiesta penalizzazione al Castel Goffredo.

\*\*\*\*\*

Il reclamo risulta fondato per quanto attiene alla sola fase rescindente, ma non anche nel merito. La decisione oggetto di gravame, infatti, si pone in netto contrasto con la previsione di cui all'art. 36 comma unico lettera b) che, richiamando il principio dettato dal precedente art. 24, prevede espressamente che il procedimento dinanzi al Giudice Sportivo possa essere instaurato, oltre che d'ufficio e/o su impulso della Procura Federale, anche *“su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale”*.

Questa Corte non ritiene condivisibile l'assunto del Giudice a quo, in forza del quale il sodalizio ricorrente debba ritenersi “terzo” rispetto alla fattispecie dedotta, non avendo preso parte all'incontro oggetto del reclamo. Invero, la circostanza che il sodalizio reclamante partecipi al medesimo campionato nel cui contesto era inserito l'incontro de quo, anche a voler prescindere dalle rispettive situazioni di classifica, vale senza dubbio a qualificare l'interesse del sodalizio al regolare svolgimento della gara, nel pieno rispetto di tutte le norme regolatrici e pertanto lo legittima ad adire il Giudice Sportivo, ove ravveda la violazione di norme imperative.

D'altra parte, se la ratio della norma richiamata dal GSN fosse quella di individuare nelle sole squadre partecipanti all'evento i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso il regolare svolgimento della gara, lo avrebbe fatto in modo chiaro ed inequivoco, anziché riconoscere tale legittimazione a tutti i soggetti interessati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Va dunque riformata la decisione del Giudice a quo e pertanto, riaffermata la legittimazione ad agire in capo al sodalizio ricorrente, questa Corte è chiamata a decidere sul merito del reclamo originario proposto dal sodalizio ricorrente in relazione all'incontro (5<sup>a</sup> giornata Serie A1 F), svoltosi in data 16.12.2017 tra le società ASD TT Castel Goffredo e ASD Tennistavolo Norbello.

Sotto tale limitato aspetto, il reclamo è infondato e va pertanto respinto.

Le doglianze della ricorrente muovono infatti da un'errata lettura della norma prevista all'art. 2.1.3 del Regolamento Attività a squadre 2017-2018 (parte specifica) che, come chiaramente riportato nella sua epigrafe, si riferisce esclusivamente all'Utilizzo delle atlete italiane, stante la diversa disciplina prevista dal successivo articolo 2.1.4 per l'utilizzo delle atlete straniere.

Applicando correttamente tale norma al caso di specie, ne consegue che l'atleta Le Thi Hong Loan, avente cittadinanza sportiva italiana, poteva essere inserita tra le riserve a condizione che tra i titolari non figurassero atlete italiane con classifica inferiore alla sua; condizione sussistente nello specifico, atteso che l'unica atleta titolare, con classifica inferiore a quella della Le Thi Hong Loan, risultava essere cittadina straniera (Li Xiang).

A sostegno della legittimità di tale interpretazione della norma in esame, si evidenzia che il successivo art. 2.1.5 del medesimo regolamento, avente come epigrafe “Elenchi delle atlete”,

dispone che *“Le atlete italiane dovranno avere una classifica superiore rispetto alle atlete riserve, che eventualmente saranno iscritte a referto, fatto salvo le atlete straniere che saranno comunicate nel richiamato elenco di cui al punto b) del presente articolo”*. Tale ultimo inciso non avrebbe ragione di esistere se la disciplina prevista dall’art. 2.1.3 riguardasse anche le atlete straniere.

Né possono condividersi i profili discriminatori paventati dal sodalizio ricorrente, atteso che la diversa disciplina potrebbe essere ricondotta alla non omogeneità dei punteggi assegnati alle atlete provenienti da altre federazioni, ovvero ad altre esigenze che qui non rilevano.

Da ultimo, va evidenziato che l’inserimento dell’atleta Le Thi Hong Loan nell’elenco delle riserve è stato di fatto legittimato – ed espressamente autorizzato – dal provvedimento datato 18.10.2017, con il quale la Commissione Nazionale Gare a squadre, in risposta allo specifico quesito formulato dal sodalizio ASD TT Castel Goffredo, stabiliva che *“gli atleti Pinto Daniele e Le Thi Loan possano giocare come riserve nei rispettivi campionati di serie A1 in quanto non hanno classifica superiore agli/alle atleti/e italiani titolari”*; provvedimento che, agli atti, risulta essere stato comunicato al sodalizio a mezzo mail trasmessa in data 18.10.2017 alle ore 12:21.

#### **P.Q.M.**

La Corte:

- Accoglie il reclamo avverso la decisione n. 126/2017-2018 resa in data 3 gennaio 2018 dal Giudice Sportivo Nazionale, nella parte in cui lo stesso ha dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione ad agire, il reclamo proposto dal sodalizio ricorrente in relazione all’incontro (5<sup>a</sup> giornata Serie A1 F), svoltosi in data 16.12.2017 tra le società ASD TT Castel Goffredo e ASD Tennistavolo Norbello;
- Accertata e dichiarata la legittimazione ad agire in capo al sodalizio ricorrente, rigetta nel merito il reclamo proposto in relazione all’incontro (5<sup>a</sup> giornata Serie A1 F), svoltosi in data 16.12.2017 tra le società ASD TT Castel Goffredo e ASD Tennistavolo Norbello.
- Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia in misura pari al 50% stante il parziale accoglimento del gravame, con restituzione del residuo.

Manda la Segreteria Organi di Giustizia per gli adempimenti di rito.

Così deciso

Roma li 30.01.2018

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli